

## **TI\_GERICHTE 52.2007.93 vom 17. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.93)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.93 du 17 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.93 del 17 aprile 2007

### **Regeste**

Mancato rinnovo di un permesso di dimora

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii). In concreto, l'insorgente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora. Difatti, non esiste alcun trattato concluso tra la Svizzera e la Serbia dal quale potrebbe scaturire un simile diritto. Il ricorrente non può neppure prevalersi della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU, invocando il legame con la moglie \_\_\_\_\_ o con le figlie K\_\_\_\_\_ e J\_\_\_\_\_, già per il fatto che esse sono al beneficio di un semplice permesso di dimora annuale con scadenza il 18 maggio 2007. Secondo costante giurisprudenza, affinché quest'ultima norma convenzionale sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale l'interessato afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio o possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. 1c), oppure abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che non è manifestamente il caso nella presente fattispecie. 1.3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale. 2. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 4 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: ; ; . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.